



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1431

Abrogazione dell'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di modifiche alla disciplina degli incentivi per gli
interventi di efficienza energetica e rischio sismico

Indice

1. DDL S. 1431 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1431	4

1. DDL S. 1431 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1431
XVIII Legislatura

Abrogazione dell'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico

Iter

24 luglio 2019: da assegnare

Successione delle letture parlamentari

S.1431

da assegnare

Iniziativa Parlamentare

[Teresa Bellanova](#) ([PD](#))

Cofirmatari

[Tatjana Rojc](#) ([PD](#))

[Paola Boldrini](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 31 luglio 2019)

[Antonio Misiani](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 1 agosto 2019)

[Stefano Collina](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 5 agosto 2019)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **24 luglio 2019**; annunciato nella seduta n. 138 del 25 luglio 2019.

Classificazione TESEO

AGEVOLAZIONI FISCALI , COSTRUZIONI ANTI SISMICHE , RISPARMIO ENERGETICO

Articoli

ABROGAZIONE DI NORME (Art.1)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1431

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1431

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa delle senatrici **BELLANOVA**, **ROJC**, **BOLDRINI**, **MISIANI** e **COLLINA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 2019 (*)

Abrogazione dell'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico

*) Testo non rivisto dalla presentatrice

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge è finalizzato ad abrogare le modifiche apportate dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), il cosiddetto « decreto crescita », alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico.

L'articolo 10 del suddetto decreto-legge ha previsto la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico di ricevere, in luogo dell'utilizzo della detrazione, un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità. In sostanza si scarica direttamente sull'impresa esecutrice, quasi sempre di piccole dimensioni, gran parte dell'onere finanziario derivante dal costo dell'intervento stesso con effetti che potrebbero rivelarsi devastanti.

L'intera filiera della riqualificazione energetica, che in questi lunghi anni di crisi economica è riuscita nonostante tutto a contribuire alla creazione di ricchezza ed occupazione nel nostro Paese, rischia ora, con l'introduzione di queste modifiche apportate nel cosiddetto « decreto crescita », di non riuscire a sostenere gli oneri derivanti dal costo dell'intervento.

Sempre l'articolo 10 del « decreto crescita » ha introdotto la facoltà per le imprese esecutrici dell'intervento di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, lasciando però inalterati i rischi per artigiani e piccole imprese. Un provvedimento che rischia di agevolare esclusivamente la grande distribuzione, le grandi catene, le *multiutilities* e gli *ex* monopolisti dell'energia che hanno le capacità economiche ed organizzative per sostenere queste modifiche apportate alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico. Inoltre c'è da sottolineare che quanto previsto dall'articolo 10 potrebbe essere impossibile da applicare qualora una piccola impresa non dovesse avere crediti di imposta da utilizzare in compensazione. In questo caso le previsioni dell'articolo 10 potrebbero costituire un vero e proprio ostacolo alla libera concorrenza.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in un suo pronunciamento del 17 giugno scorso, inviato ai Presidenti della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Consiglio dei ministri, ha rilevato che « la norma in esame, nella sua attuale formulazione, appare suscettibile di creare restrizioni della concorrenza nell'offerta di servizi di riqualificazione energetica a danno delle piccole e medie imprese, favorendo i soli operatori economici di più grandi dimensioni ». Tale segnalazione è stata palesemente ignorata recando un forte pregiudizio nei confronti dei soggetti coinvolti.

In seguito all'approvazione delle modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico numerosi imprenditori associati hanno presentato ricorso all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Commissione europea, affinché venga accertata l'illegittimità dell'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, per aiuto di stato illegale ed illegittimo e violazione del diritto comunitario e nazionale della concorrenza.

Entrando nel dettaglio del presente disegno di legge, l'articolato è composto da un solo articolo.

L'articolo 1 abroga quindi l'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.

